

I CONTROLLI DEI SOCI DI SRL

L'art. 2476 comma 2 c.c. attribuisce al socio non amministratore di srl un diritto potestativo di controllo che si esplica nel potere di chiedere in visione i libri sociali e tutta la documentazione afferente alla gestione della società, nonché nella possibilità di estrarne copia a proprie spese. A ciò la società può opporre esclusivamente l'assenza della titolarità del diritto del richiedente. Il ricorso al provvedimento cautelare per assicurarsi il diritto in questione può fondarsi sull'ingiustificato procrastinarsi dello stesso; il ritardo del relativo esercizio, infatti, lede direttamente il diritto di controllo del socio sull'amministrazione della società, nonché i poteri ad esso connessi, sia all'interno della società che attraverso azioni giudiziarie. Tale diritto non può avere una connotazione esclusivamente patrimoniale, dal momento che il danno, una volta verificatosi, risulta irreparabile.

A stabilirlo è l'ordinanza 10 giugno 2011 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Nel caso di specie, il socio di una srl impugnava il bilancio relativo all'esercizio 2009. Successivamente alla notifica dell'atto di citazione, il socio stesso, al fine di conoscere ed estrarre copia di documenti reputati determinanti per il favorevole esito dell'azione intentata, richiedeva un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. La richiesta veniva rigettata in ragione dell'assenza del nesso di strumentalità tra giudizio cautelare e giudizio di merito. Il Tribunale in composizione collegiale non condivide la decisione del singolo giudice di prime cure. In linea generale, infatti, osserva come con la L. 80/2005 si sia notevolmente attenuato il nesso di strumentalità tra i due giudizi (in taluni casi, in particolare, il ricorrente vittorioso può ritenersi soddisfatto dall'esecuzione del provvedimento cautelare senza dovere intraprendere il giudizio di merito). Nel caso specifico, inoltre, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, non appare possibile attribuire valore dirimente al nesso di strumentalità tra giudizio cautelare e giudizio di merito: mentre il primo ha ad oggetto la possibilità di prendere visione dei libri sociali e della documentazione relativa alla gestione della società, il secondo può sostanziarsi nelle azioni di responsabilità e tutela consentite al socio di minoranza (impugnazione del bilancio, azione di responsabilità e di revoca degli amministratori). A fronte di ciò, il Tribunale riesamina la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento d'urgenza.

Quanto al primo requisito non sussiste alcuna contestazione. Il socio di minoranza non amministratore è quindi titolare di un diritto potestativo di controllo – che si esplica nel potere di chiedere in visione i **libri sociali obbligatori** e tutta la **documentazione relativa alla gestione della società** – cui l'ente è soggetto senza alcun potere di sollevare contestazioni di sorta ad eccezione dell'**eventuale assenza della titolarità del diritto** potestativo medesimo. Diritto che, da un lato, deve **esplicitarsi senza abusi** ovvero senza che le prerogative riconosciute dalla legge degenerino in comportamenti lesivi per la società, che è tenuta ad esibire al socio (o ad un professionista di sua fiducia) quanto richiesto **nel luogo in cui la documentazione è custodita e negli orari di lavoro**; dall'altro, comprende anche il diritto del socio di **estrarre copia, a proprie spese**, dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione.

Il pericolo o danno causato dal ritardo, invece, si identifica nell'ingiustificato procrastinarsi della possibilità di esercizio. Questo ritardo, infatti, lede direttamente il diritto di controllo del socio sull'amministrazione della società e l'utilizzo dei poteri connessi, sia all'interno della società sia attraverso azioni giudiziarie (impugnazione del bilancio, azione di responsabilità o di revoca degli amministratori). Il diritto di controllo – precisa ancora l'ordinanza in commento – non può avere una connotazione esclusivamente patrimoniale, dal momento che il danno, una volta verificatosi, risulta irreparabile; il suo mancato esercizio, inoltre, non può essere surrogato con l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., poiché esso ha carattere solo giudiziale e assolutamente non esplorativo.

Il Tribunale, quindi, ordina alla srl – condannata anche al pagamento delle spese di lite – di esibire al socio (o al soggetto delegato) la documentazione richiesta nel luogo in cui è custodita e negli orari di lavoro della società, con possibilità di estrarne copia a proprie spese.

Fonte: Eutekne

Busto Arsizio, 7 luglio 2011